

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 18.12.2019

con provvedimento n. 45 e divenuto esecutivo ai sensi di legge

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Classificazione del comune
- Art. 3 – Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti
- Art. 4 – Tariffe
- Art. 5 – Presupposto dell'imposta
- Art. 6 – Soggetto passivo
- Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Pagamento dell'imposta
- Art. 10 - Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 11 - Funzionario responsabile
- Art. 12 - Pubblicità ordinaria
- Art. 13 – Insegne d'esercizio – definizione
- Art. 14 – Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione
- Art. 15 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 16 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 17 – Esenzioni dall'imposta
- Art. 18 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 20 – Riduzioni del diritto
- Art. 21 – Esenzioni dal diritto
- Art. 22 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 23 – Sanzioni e interessi
- Art. 24 – Sanzioni amministrative
- Art. 25 – Gestione del servizio
- Art. 26 – Entrata in vigore e norme di rinvio

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 - Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe IV.

ART. 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi;

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. Criteri di specificazione.

a) Colore.

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale;

gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione:

- a) pubblicità in genere;
- b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, *poster*, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E) Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- 1. edifici monumentali;
- 2. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- 3. centro commerciale, direzionale e periferia.

2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

ART. 4 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.
3. Le località da considerarsi in categoria speciale sono quelle individuate nell'elenco allegato al presente regolamento. Si dà atto che la superficie complessiva della categoria speciale non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

ART. 5 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 6 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7- Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 8 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 15 e 16, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 9 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 15 e 16, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1549,37.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Negli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 11 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 12 - Pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe del Comune dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Art. 13 - Insegne d'esercizio – definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro

commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).

Art. 14 - Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al cosiddette "insegne miste"), ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- 2) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- 3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- 4) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
- 5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
- 6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

ART. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, D.Lgs 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per i veicoli di cui al comma 3, art. 13, D.Lgs. 507/93 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 507/93.

ART. 17 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità,

che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle nav;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) i manifesti esposti negli appositi spazi dai soggetti indicati nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/97, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento, adottato dal Comune ai sensi del comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311/2004;

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. Per l'individuazione degli spazi da destinare alle affissioni dirette degli enti non commerciali di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/93 si fa rinvio all'apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi del comma 480 dell'articolo unico della legge 311/2004.

ART. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9, D.Lgs.

507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 20 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 21 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) manifesti esposti negli appositi spazi direttamente o per conto dei soggetti indicati nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/93, così come previsto dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004;

ART. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 23 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applicano le sanzioni stabilite dalla legge e dal regolamento generale delle entrate

ART. 24 - Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, art. 24, D.Lgs. 507/93, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, diffidando i responsabili ad eseguirla, in caso di inottemperanza, provvede direttamente, addebitando le spese sostenute.

3. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplina con separato provvedimento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente

commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

ART. 25 - Gestione del servizio

1. Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ART. 26 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 01/01/2020